

**Civile Sent. Sez. L Num. 830 Anno 2016**

**Presidente: VENUTI PIETRO**

**Relatore: BALESTRIERI FEDERICO**

**Data pubblicazione: 19/01/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso 4263-2012 proposto da:

CORTELLESSA MARINA C.F. CRTMRN58H69H501Y,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35,  
presso lo "STUDIO D'AMATI", rappresentata e difesa  
dagli avvocati NICOLETTA D'AMATI, DOMENICO D'AMATI,  
GIOVANNI NICOLA D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI, giusta  
delega in atti;

2015

4027

**- ricorrente -**

**contro**

R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F.  
06382641006, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERLUIGI LAX, giusta procura speciale notarile in atti;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1244/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2011 r.g.n. 11405/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato COSTANTINI CLAUDIO;

udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega<sup>Avv.</sup> CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





## Svolgimento del processo

Marina Cortellessa, dipendente della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. nella redazione del Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS-Viaggiare Informati), adiva il Tribunale di Roma sostenendo di aver svolto, sin dal 17/4/2000, attività di giornalista (redattore ordinario), pur essendo inquadrata come programmatista regista; deduceva che le mansioni espletate (analiticamente descritte) avevano natura giornalistica e, conseguentemente, domandava il riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo giornalistico e la condanna della controparte al pagamento delle relative differenze retributive. Resisteva la RAI s.p.a.

Il Tribunale respingeva la domanda.

Proponeva appello la lavoratrice, censurando la decisione, adottata peraltro senza l'assunzione delle articolate prove testimoniali ed erroneamente interpretando i documenti prodotti.

Radicatosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 14 febbraio 2011, respingeva il gravame, osservando che assumeva valore decisivo il fatto che il contratto nazionale di lavoro giornalistico non poteva essere applicato "allorché l'attività del dipendente RAI, sebbene iscritto all'albo dei giornalisti, venga svolta al di fuori dell'organizzazione dei servizi giornalistici dell'ente e il prodotto dell'attività stessa non sia stato posto in essere con il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi" (Cass.23.1.88, n.552; Cass.2.2.02, n. 1372).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Cortellessa, affidato a due motivi. Resiste la RAI s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

### Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; 34 della legge 3/2/1963, n. 69;

4B



del contratto nazionale di lavoro giornalistico (anno 1991) e dei verbali di accordo 27/7/1998 e 15/2/1996; dell'art. 1362 cod. civ. quanto all'interpretazione di detti accordi; dell'art. 42, comma 3, della Legge 6.8.1990, n. 223; del d.P.R. 4.2.1965, n. 115, oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile il contratto di lavoro giornalistico ai dipendenti RAI non inseriti nell'ambito di una testata.

In particolare, la ricorrente si duole del fatto che, omettendo qualsivoglia motivazione sulle produzioni documentali e sulle prove orali richieste, la sentenza impugnata avesse circoscritto l'attività giornalistica ai giornali ed ai radiogiornali, senza considerare che la stessa può svolgersi anche in programmi di informazione a questi equiparabili.

2.-Con il secondo motivo la dipendente denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; 34 della legge n. 69\1963; dell'art.1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico (1997) e dei verbali di accordo 27/7/1998 e 15/2/1996; dell'art. 1362 cod. civ. nell'interpretazione di detti accordi; 42, comma 3, del Regolamento di cui al d.P.R. n.115\1965, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata omissivo di esaminare adeguatamente le prestazioni svolte dalla lavoratrice ed erroneamente desunto l'impossibilità di inquadramento come giornalista dall'inserimento presso la struttura del CCISS (art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.).

3.- Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla RAI, per contenere esso un elevato numero di pagine (139) di riproduzione fotografiche di documenti, posto che questa S.C. ha sì affermato (cfr. Cass. n. 4823\2009, Cass. n. 6279\2011, Cass.



n.15180\2010, Cass. sez. un. n.16628\2009) che la prescrizione contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa) non può ritenersi osservata *quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale*, né accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante riproduzione in ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi con semplici locuzioni di raccordo (Cass. 28.5.2012 n.11044); nella specie tuttavia i motivi di ricorso sono adeguatamente sviluppati nell'atto, essendosi limitata la ricorrente ad allegare in calce la copiosa documentazione posta a fondamento dei motivi stessi.

3.1-Venendo pertanto al merito si osserva.

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

La sentenza impugnata, infatti, ha basato la decisione sul principio (pure enunciato dalla risalente sentenza 23.1.1988 n. 552 di questa Corte) secondo cui è inapplicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico allorché l'attività del dipendente della RAI, sebbene iscritto all'albo dei giornalisti, sia stata svolta al di fuori della organizzazione dei servizi giornalistici dell'ente e il prodotto dell'attività stessa non sia stato posto in essere per il suo inserimento, né sia stato comunque inserito, nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi, evidenziando che la lavoratrice esauriva sostanzialmente la sua attività nella predisposizione e lettura dei notiziari informativi sul traffico, "organo del CCISS ed è inquadrata nella direzione radiofonica, Centrali Radio di Pubblica Utilità, che non costituisce una testata giornalistica, né è ad essa comparabile alla stregua della richiamata struttura".

L'assunto non risulta condivisibile alla luce della successiva giurisprudenza di questa Corte, ed inoltre la sentenza impugnata



non si sottrae alle censure di vizio di motivazione denunciate dalla ricorrente.

Occorre infatti evidenziare che secondo i successivi arresti di questa Corte in materia, costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (Cass. 22.11.2010 n.23625). In applicazione di tale principio questa S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo ad analoghe prestazioni lavorative svolte da dipendente RAI presso il Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS-Viaggiare informati), ritenute di natura giornalistica, non aveva considerato il quadro normativo di riferimento e la convenzione tra la RAI e il Ministero dei lavori pubblici che imponeva alla RAI di attenersi, nella diffusione delle informazioni, ai criteri definiti dal CCISS e, dunque, aveva ommesso di valutare se, in relazione agli obblighi assunti, residuassero i necessari margini di autonomia richiesti per lo svolgimento di prestazioni giornalistiche.

Ne consegue che pur potendosi teoricamente inquadrare le mansioni *de quibus* quali giornalistiche, ciò è condizionato da un adeguato accertamento circa la sussistenza dei requisiti di elaborazione autonoma delle notizie, con valutazione della loro

FB

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



rilevanza in relazione ai destinatari e con la predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un apporto soggettivo e creativo (cfr. da ultimo Cass. 22.8.2011 n. 17723).

Nella specie tale accertamento risulta difettare, dovendosi peraltro rimarcare che la sentenza impugnata omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, limitandosi genericamente ad osservare che era incontroverso che la lavoratrice svolgeva prevalentemente un'attività nella predisposizione e lettura dei notiziari informativi sul traffico, organo del CCISS ed è inquadrata nella direzione radiofonica, Centrali Radio di Pubblica Utilità, che non costituisce una testata giornalistica, né è ad essa comparabile", rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n.1756\2006, Cass. n. 9113\2012).

3.2-Occorre del resto rimarcare che questa Corte ha altresì ritenuto, innovando rispetto al risalente orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata, che non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radio-televisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo (Cass. 16.12.2013 n. 28035), essendo irrilevante a tali fini la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, il cui art. 34 è stato valorizzato dalla Corte di merito (posto che la legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica, Cass. 29.8.2011 n. 17723), ed ancora che è irrilevante ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta dal dipendente RAI la struttura aziendale dell'ente presso cui egli presta la sua attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo (nel senso sopra esposto) delle mansioni svolte (Cass. 27.6.2013 n. 16229).

FD



4.- Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio, per l'ulteriore esame della controversia alla luce dei principi enunciati, ad altro giudice in dispositivo indicato, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015